



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 20/12/2024

INDICE

indice.....	2
TITOLO I.....	4
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Competenze.....	4
Articolo 3 - Responsabilità.....	5
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	5
Capo II.....	6
DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA.....	6
Articolo 6 - Accertamento della morte.....	6
Articolo 7 - Dichiarazione o denuncia di morte, atto di morte.....	6
Articolo 8 - Disciplina del trasporto delle salme.....	6
Articolo 9 - Depositi di osservazione.....	7
Articolo 10 - Disposizioni sulla scelta del tipo di sepoltura o cremazione.....	7
Articolo 11 - Autorizzazione alla sepoltura e cremazione.....	7
Articolo 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri e loro chiusura.....	7
Articolo 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali.....	8
Articolo 14 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.....	8
Articolo 15 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi.....	9
Articolo 16 - Caratteristiche dei carri funebri.....	9
Articolo 17 - Imprese funebri.....	10
TITOLO II – CIMITERI.....	11
Capo I.....	11
CIMITERI.....	11
Articolo 18 - Elenco cimiteri.....	11
Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	11
Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero.....	11
Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	12
Capo II.....	13
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale.....	13
Articolo 22 - Disposizioni generali.....	13
Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale.....	13
Capo III.....	13
Inumazione e tumulazione.....	13
Articolo 24 - Inumazione.....	13
Articolo 25 - Cippo.....	14
Articolo 26 - Tumulazione.....	14
Articolo 27 - Deposito provvisorio.....	14
Capo IV.....	15
Esumazioni ed estumulazioni.....	15
Articolo 28 - Esumazioni ordinarie.....	15
Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	15
Articolo 30 - Esumazione straordinaria.....	15
Articolo 31 - Estumulazioni.....	16
Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	16
Articolo 33 - Raccolta delle ossa.....	16
Articolo 34 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....	16
Articolo 35 - Disponibilità dei materiali.....	17
Capo V.....	17
Cremazione.....	17
Articolo 36 - Cremazione e crematorio.....	17

Articolo 37 - Autorizzazione alla cremazione.....	18
Articolo 38 - Cremazione di resti mortali e di ossa.....	18
Articolo 39 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione.....	19
Articolo 40 - Tumulazione dell'urna cineraria.....	19
Articolo 41 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero.....	20
Articolo 42 - Luoghi di dispersione delle ceneri.....	20
Articolo 43 - Affidamento e dispersione delle ceneri.....	20
Articolo 44 - Senso comunitario della morte.....	22
Articolo 45 - Informazione ai cittadini.....	22
Capo VI.....	22
Polizia dei cimiteri.....	22
Articolo 46 - Orario.....	22
Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso.....	22
Articolo 48 - Regole comportamentali.....	23
Articolo 49 - Riti funebri.....	23
Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	24
Articolo 51 - Materiali ornamentali.....	24
Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali.....	25
Articolo 53 - Rimozione monumenti, lapidi e cippi.....	25
TITOLO III.....	25
CONCESSIONI.....	25
Capo I.....	25
Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	25
Articolo 56 - Sepolture private.....	25
Articolo 57 - Durata delle concessioni.....	26
Articolo 58 - Modalità di concessione.....	27
Articolo 59 - Uso delle sepolture private.....	28
Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	29
Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini.....	30
Capo II.....	30
Divisione, Subentri, Rinuncia.....	30
Articolo 62 – Divisioni, subentri.....	30
Articolo 63- Rinuncia a concessione cimiteriale.....	31
Capo III.....	31
Revoca, Decadenza, Estinzione.....	31
Articolo 64 – Revoca.....	32
Articolo 65 – Decadenza.....	32
Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	32
Articolo 67 - Estinzione.....	33
Articolo 68 - Determinazione valore sepolcreti e cappelle.....	33
TITOLO IV.....	34
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	34
Capo II.....	34
Imprese e lavori privati.....	34
Articolo 69 - Accesso al cimitero.....	34
Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	34
Articolo 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	35
Articolo 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	35
Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali.....	35
Articolo 74 - Orario di lavoro.....	36
Articolo 75 - Vigilanza.....	36
Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	36
Capo II.....	37
Onoranze funebri.....	37
Articolo 77 - Attività funebre.....	37
Articolo 78 - Obblighi e Divieti.....	37

TITOLO VI.....	38
DISPOSIZIONI VARIE.....	38
Articolo 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	38
Articolo 80 - Schedario dei defunti e mappa delle aree cimiteriali.....	38
Articolo 81 - Scadenario delle concessioni.....	38
Articolo 82 - Sanzioni amministrative.....	38
Articolo 83 - Cautele.....	38
Articolo 84- Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	39
Articolo 85 - Rinvio dinamico.....	39
Articolo 86 – Norme transitorie.....	39
Articolo 87- Pubblicità del regolamento.....	39
APPENDICE: Definizioni.....	40

TITOLO I

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini e alla pubblica amministrazione, rivolte a disciplinare in ambito comunale i servizi relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale, intendendosi per tali tutte le attività relative alla gestione delle salme e dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'approvazione del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati affidatari dei compiti inerenti il decesso e la sepoltura delle persone, sono chiamati a svolgerli in base ai criteri della buona e corretta amministrazione, usando la massima considerazione dello stato particolare di disagio delle persone coinvolte da eventi luttuosi e avendo il massimo rispetto delle convinzioni etiche e religiose da queste espresse.
4. Il Comune assicura le più ampie possibilità e agibilità a cerimonie e riti funebri, tutelando in tal modo i diritti inviolabili delle persone, il loro personale pensiero, le appartenenze sociali, le opzioni religiose, in modo da garantire pari dignità sociale per tutti.

Articolo 2 - Competenze

1. I servizi di polizia mortuaria e cimiteriali sono di competenza del Comune e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale per lo scopo dei funzionari medici e dei necroscopi preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei dirigenti dei servizi comunali incaricati, dei dipendenti e addetti al servizio, ciascuno per le proprie competenze.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e cimiteriali, compresi custodia, registrazione e archivio, di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. n. 285/90, vengono effettuati dal comune di Monte Argentario anche attraverso le forme di gestione individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, eventualmente tramite il soggetto gestore espressamente convenzionato, cura che all'interno delle aree cimiteriali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
2. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e dei servizi a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe e delle tariffe delle concessioni, è compito della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti erogati dall'amministrazione comunale devono essere compresi:
 - a) la deposizione dei resti ossei in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie o eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria, nonché eseguite anticipatamente per cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà dei familiari del defunto;
 - c) la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura solo in caso di inumazione o cremazione, per le salme di persone i cui parenti prossimi non siano reperibili o non siano in grado di sostenere la spesa, e non vi siano altre persone o enti/associazioni disponibili a farsene carico; le procedure per tali forniture e spese sono curate dai servizi sociali del comune di Monte Argentario.
3. La Giunta Comunale può stabilire agevolazioni sui costi delle concessioni cimiteriali e contributi sui costi di cremazione, sia per categorie di utenti che per particolari casi singoli.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso la società affidataria della gestione del servizio cimiteriale, se individuata come descritto al precedente Articolo 2, altrimenti presso il responsabile comunale del servizio, è disponibile per la consultazione di chiunque

possa averne interesse, il registro di cui all'Articolo 52 del D.P.R. n. 285/1990, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono disponibili per il pubblico presso i cimiteri le seguenti informazioni:
 - a) l'orario di apertura e chiusura delle aree cimiteriali;
 - b) la copia del presente regolamento.
 - c) l'elenco dei campi o parti di essi con defunti oggetto di prossima esumazione ordinaria;
 - d) l'elenco degli edifici o parti di essi con defunti oggetto di prossima estumulazione.
3. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

Articolo 6 - Accertamento della morte

1. L'accertamento della morte è effettuato dal medico necroscopo appositamente incaricato dall'ASL secondo le modalità indicate nel D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi della Legge Regionale 4 aprile 2007, n. 18 il soggetto deceduto è definito "salma" prima dell'accertamento di morte e "cadavere" dopo l'accertamento.

Articolo 7 - Dichiarazione o denuncia di morte, atto di morte

1. La dichiarazione di morte di chi è deceduto o il cui cadavere è stato trovato nel comune di Monte Argentario, è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 Articolo 72 e seguenti, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da imprese funebri da loro delegate, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il responsabile di residenza sanitaria assistita, entro lo stesso termine, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile di Monte Argentario avviso di morte avvenuta all'interno dello stabilimento.
3. Qualora dalla scheda di morte risulti o possa sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile ne fa partecipe immediatamente il Sindaco, quale autorità di polizia locale, e provvede all'immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
4. Chiunque rinvenga parti di cadaveri o resti ossei umani deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL competente per territorio.
5. Sulla base dei dati della dichiarazione di morte, del certificato di accertamento della morte del medico necroscopo, e di quanto eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte a norma del D.P.R. n. 396/2000.

Articolo 8 - Disciplina del trasporto delle salme

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso strutture idonee a tale scopo, previa

certificazione del medico curante o dipendente/convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, il quale attesta che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

2. Il trasporto deve avvenire sotto l'osservanza delle regole previste dalla legge, avuto riguardo all'idoneità del contenitore della salma, impermeabile e non sigillato, in modo da rendere percepibili eventuali manifestazioni di vita, e del mezzo di trasporto.
3. La certificazione medica è l'unico titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente sul territorio regionale toscano.

Articolo 9 - Depositi di osservazione

1. Nel periodo di osservazione stabilito dalla legge le salme sono collocate:
 - a) nelle private abitazioni ove è avvenuto il decesso o, con apposita certificazione medica, presso altre strutture idonee ai sensi di legge;
 - b) nei depositi di osservazione e negli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. n. 285/1990. E' possibile ricorrere al deposito di osservazione o all'obitorio presso ospedali, o altre strutture sanitarie, o presso particolari edifici rispondenti allo scopo ai sensi di legge, anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni.

Articolo 10 - Disposizioni sulla scelta del tipo di sepoltura o cremazione

1. La scelta tra inumazione, tumulazione o cremazione è effettuata tenendo conto della volontà espressa in vita dal defunto, o rappresentata dai familiari e conviventi che ne hanno titolo.
2. La scelta della cremazione è subordinata alle condizioni nelle quali è possibile la specifica autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.

Articolo 11 - Autorizzazione alla sepoltura e cremazione

1. Non si può dar luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, rilasciata in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo, ed eventualmente dell'autorità giudiziaria nei casi previsti.
2. La stessa autorizzazione è necessaria per la cremazione di resti mortali.
3. Nei casi in cui tali resti derivino da esumazioni o estumulazioni eseguite dopo il periodo ordinario, non è necessario acquisire il certificato del medico che esclude la possibilità di reato.
4. L'ufficiale dello stato civile autorizza la sepoltura trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi particolari previsti dalla legge; se il decesso è avvenuto per cause non naturali o in presenza di indizi di reato è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri e loro chiusura

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La chiusura del feretro può avvenire al termine del periodo di osservazione previsto o anticipatamente nei casi previsti dalla legge su disposizione del personale del servizio sanitario.
4. La chiusura del feretro è eseguita dal personale incaricato, che provvederà alla redazione di un'apposita attestazione di chiusura del feretro, dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dalla legge; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di pratica funeraria cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
5. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare agli addetti della gestione dei cimiteri di destinazione al momento dell'ingresso del cadavere.

Articolo 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali impiegati sono diversi in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre - inumazione, tumulazione, cremazione - oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello di seppellimento; in relazione alle diverse tipologie, i feretri dovranno avere le caratteristiche previste dal D.P.R. n. 285/1990.
2. I feretri destinati alla tumulazione in loculi con areazione naturale dovranno rispettare i metodi di confezionamento previsti all'Articolo 5 del D.P.G.R. Toscana 5.4.2011, n. 13/R in attuazione della L.R. 18/2007.
3. I feretri destinati alla cremazione dovranno essere racchiusi unicamente in casse di legno, aventi le stesse caratteristiche previste per l'inumazione dall'Articolo 30 dello stesso D.P.R. 2. I contenitori per i resti mortali hanno caratteristiche diverse in rapporto alle diverse tipologie di trasporto, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 285/1990. È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l'identificazione. Per il trasporto dei resti mortali, ove sia stata rilevata la presenza di parti molli, è d'obbligo l'uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il nome ed il cognome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 14 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto del cadavere e la sepoltura nell'ambito del territorio comunale sono autorizzati con provvedimento del comune di Monte Argentario. Il trasporto fuori del territorio comunale fino al luogo destinato alla veglia funebre o alla sepoltura, viene autorizzato con provvedimento del comune di Monte Argentario, che dà notizia anche al comune di destinazione; l'eventuale trasporto dal luogo della veglia funebre al cimitero è autorizzato dal comune di destinazione. Non è necessario il trattamento conservativo per il trasporto di cadavere all'interno della regione Toscana.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal responsabile del servizio o suo incaricato, in presenza contestualmente all'autorizzazione alla sepoltura o cremazione; per tutta la disciplina si fa riferimento alle norme di cui al Titolo IV

del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche, nonché dalle norme stabilite dalla L.R. n. 18/2007, n. 31/2009 e successive modifiche e integrazioni. L'autorizzazione contiene il percorso dettagliato e autorizza le eventuali soste in luoghi per il commiato idonei ai sensi di legge.

3. Se richiesto, il cadavere può essere spostato “a cassa aperta”, prima della chiusura , purché il medico necroscopo abbia certificato che tale operazione non reca pregiudizio per la salute pubblica.
4. In almeno una delle aree cimiteriali del comune si trovano spazi idonei per la eventuale sosta dei cadaveri in attesa di decisioni sulla sepoltura o di cremazione, che possono essere utilizzati su richiesta, con pagamento di tariffa, se prevista dalla Giunta Comunale.
5. I trasporti dei feretri nelle aree cimiteriali di Monte Argentario possono essere effettuati in qualsiasi giorno, esclusi 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25 dicembre; sono fatte salve le prerogative del Sindaco che può modificare orario, percorso e modalità in base a specifiche esigenze, alla concomitanza di altri funerali, a provvedimenti regolamentari ai sensi dell'Articolo 22 del D.P.R. n. 285/1990, a limitazioni relative alla viabilità o all'ordine pubblico.
6. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, intesi in riferimento all'Articolo 8 della Costituzione Italiana, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. Ogni altra attività ritenuta idonea a manifestare solennità o risonanza, o particolari ritualità, devono essere concordate con il Sindaco;
8. il Sindaco stesso, a rappresentazione del cordoglio della città, ha facoltà di disporre con proprio provvedimento l'esecuzione di servizi funebri con cerimoniale adeguato al caso.

Articolo 15 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere, escluse le norme precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive;
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, recante il nome e il cognome del defunto o l'indicazione della data e del luogo di rinvenimento quando l'identificazione non fosse possibile.
3. Il trasporto dei feti e dei prodotti abortivi è disciplinato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 16 - Caratteristiche dei carri funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento, per essere esibito agli organi di vigilanza, se richiesto.
4. Le rimesse dei carri funebri sono autorizzate in osservanza delle norme dei regolamenti vigenti, in locali la cui idoneità è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 17 - Imprese funebri

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione dei servizi funebri è libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata.
2. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre nel comune di Monte Argentario praticano libere condizioni di mercato per tutti i servizi e agiscono nel rispetto del presente regolamento.
3. E' fatto obbligo alle imprese con sede in Monte Argentario di esporre in modo ampiamente visibile all'utenza il listino dei prezzi, il prezzo del funerale standard, ove sia presente, nonché le condizioni e i prezzi praticati per i principali servizi a richiesta del cliente.

TITOLO II – CIMITERI

Capo I CIMITERI

Articolo 18 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii., il Comune di Monte Argentario provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) cimitero comunale di Porto Santo Stefano
 - b) cimitero comunale di Porto Ercole
 - c) cimitero privato conventuale dei Passionisti (preesistente al R.D. 27/07/1934, n.1265)
2. I cimiteri comunali, secondo quanto disposto dall'Articolo 824 del codice civile, sono beni demaniali, per loro natura pubblici e destinati a vantaggio dell'intera collettività. Le aree, gli spazi cimiteriali e i manufatti che vi insistono sono pertanto inalienabili, non acquisibili per usucapione e non espropriabili. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.
3. Le predette aree e fabbricati, unitamente alle accessioni, accessori e pertinenze delle stesse, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso lo strumento della concessione amministrativa, né possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento/costituzione di qualunque altro diritto reale di godimento.

Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Comune o da esso incaricato.
3. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

4. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati.

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo ne sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza destinazione di origine, sesso, razza, cittadinanza, religione e condizioni personali e sociali in ossequio all'art. 3 della Carta Costituzionale, i cadaveri di persone:
- a) morte nel territorio del Comune, ovunque fosse in vita la residenza;
 - b) residenti nel territorio del Comune al momento della morte, ovunque decedute;
 - c) nate nel territorio del Comune, ovunque decedute;
 - d) laddove le disponibilità di sepoltura lo consentano, si possono ricevere e seppellire salme di persone non residenti purchè le stesse siano nate nel Comune o abbiano avuto in vita la residenza nel Comune per almeno dieci anni, o abbiano già tumulato nei cimiteri comunali il padre o la madre o un figlio, o un coniuge.
 - e) Possono essere sepolte nei cimiteri, in tomba di famiglia o in edicola funeraria (sepulture c.d. private):- le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie e degli aventi diritto di sepoltura privata (tomba di famiglia; edicola funeraria), indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte.
 - f) Sono infine ricevuti i resti mortali, i resti ossei, le ceneri o le parti anatomiche delle persone sopra indicate.
 - g) Parimenti sono ricevuti i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285
 - h) All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
 - i) Per le medesime finalità di cui al comma precedente potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti"
 - j) la Giunta Municipale può autorizzare, a seguito di motivata istanza, la sepoltura nei cimiteri di salme o resti mortali di persona morte fuori dal Comune e non residenti in vita nel Comune stesso, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e/o particolari e dimostrati motivi di affezione verso il territorio ,tutto ciò sempre in presenza di adeguata disponibilità di posti
 - k) Nel cimitero conventuale dei Passionisti la sepoltura è riservata esclusivamente ai Religiosi appartenenti alla Congregazione dei Passionisti, agli Oblati dell'ordine ed ai laici collaboratori che hanno vissuto in maniera stabile presso le Comunità religiose; l'autorizzazione è accordata dal Dirigente competente su richiesta del Superiore del Convento.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
2. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di vigenza del Piano Urbanistico Strutturale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 54 a 60 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune revisiona periodicamente il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza nella scelta delle tipologie di sepoltura, nonché le dinamiche della mortalità e della popolazione, le disponibilità dei posti anche in relazione alla necessità di manufatti
3. Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 25 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.

Articolo 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.¹
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.

Articolo 27 - Deposito provvisorio

1. Nei cimiteri comunali non è consentita la tumulazione o inumazione provvisoria dei cadaveri.

¹ Art. 76 commi 8 e 9, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. E' consentito il deposito provvisorio di cassette per resti ossei ed urne cinerarie nei locali a ciò destinati dei cimiteri comunali, per un periodo massimo di 12 mesi, esclusivamente su richiesta dei congiunti in attesa della esumazione o estumulazione di un familiare, al fine di riunire le cassette o le urne in unica sepoltura o di tumularle in sepolture contigue. Tale servizio è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nei Cimiteri comunali il turno ordinario di inumazione è paria quello fissato dall'Articolo 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza a firma del Dirigente competente.
3. E' compito del personale di Polizia Mortuaria o del Concessionario dei Servizi Cimiteriali sovrintendere alle operazioni cimiteriali di esumazione e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
4. Annualmente il Responsabile del Cimitero, avvalendosi anche del personale del Concessionario dei Servizi Cimiteriali, curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Le operazioni di esumazione ordinaria in un'area comune e le estumulazioni ordinarie sono rese note agli interessati con comunicazione da affiggere all'Albo Cimiteriale situato all'ingresso del Cimitero, nonché con cartelli segnaletici apposti, con congruo anticipo, all'interno dell'area medesima o in corrispondenza del loculo.

Articolo 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria e anche nel periodo maggio - settembre nei comuni montani per i quali il regolamento di igiene lo consenta. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Si definiscono estumulazioni straordinarie: - quando ricorrono le condizioni di cui all'Articolo 88 del D.P.R. 285/1990, finalizzate al trasferimento in altra sepoltura del defunto o al suo avvio a cremazione;
- quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla prima tumulazione, finalizzate alla riduzione in resti ossei del defunto.
- quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e del Concessionario dei Servizi cimiteriali.
5. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non risulti pervenuta all'Ufficio di Polizia Mortuaria alcuna notizia in ordine alla destinazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, questi ultimi sono posti in deposito per la durata di 12 mesi, trascorsi i quali saranno in alternativa inumati, cremati, deposti in ossario comune o cinerario comune.
6. Se il defunto estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, può essere inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure cremato previa autorizzazione dei familiari. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza a firma dal Dirigente competente.

Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 33 - Raccolta delle ossa

1. I resti ossei devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare alla tumulazione in loculi ossari, previa domanda di concessione degli aventi diritto e corresponsione della tariffa prevista. E' autorizzata la collocazione di tali cassette all'interno di tombe distinte, loculi o loculi ossari, dei quali i richiedenti dimostrino di aver ottenuto in precedenza la concessione. Tale servizio è assoggettato al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale. E' altresì concessa la cremazione dei resti ossei, per la quale si rimanda all' apposito regolamento.

Articolo 34 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti di cui al comma 2 sono riconsegnati ai familiari dal personale di Polizia Mortuaria o del Concessionario dei Servizi cimiteriali. Della consegna viene redatto apposito verbale.
4. In caso di rinvenimento di oggetti non reclamati dai familiari né all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, né in precedenza, l'Amministrazione Comunale è tenuta a conservarli per una durata di dodici mesi. Trascorso questo periodo senza che ci sia stata alcuna richiesta, l'Amministrazione Comunale sarà libera di alienarli secondo le modalità previste dalla legge.
5. Tutti i rifiuti cimiteriali, salvo i rifiuti assimilabili agli urbani, sono soggetti allo smaltimento ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

1. I familiari o aventi diritto che intendono recuperare materiali o accessori facenti parte della sepoltura, devono fare richiesta scritta all'ufficio di Polizia Mortuaria o al Concessionario dei servizi cimiteriali entro e non oltre il giorno precedente alla data di esumazione o estumulazione, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale sarà libera di demolire la sepoltura e inviare il materiale alla pubblica discarica.
2. Il materiale richiesto deve essere rimosso e conservato a spese e cura dei richiedenti, essendo l'Amministrazione Comunale completamente sollevata da dette incombenze.

Capo V CREMAZIONE

Articolo 36 - Creazione e crematorio

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri da essa derivanti nell'ambito delle norme di cui alla Legge n. 130/2001 e alle Leggi Regionali n. 29/2004, 66/2013 e successive modificazioni e dei principi di rispetto e dignità di ogni persona, salvaguardia della libertà di scelta, delle convinzioni religiose e culturali, del diritto ad una corretta e adeguata informazione di ciascun individuo.
2. La cremazione può essere eseguita solo nei forni crematori in regola con le disposizioni di cui agli articoli da 78 a 81 del D.P.R. n. 285/90 e, nel territorio regionale toscano, con l'Articolo 6 della L.R. 29/2004, autorizzati secondo legge.
3. L'ufficiale dello stato civile del comune di Monte Argentario autorizza la cremazione individuando nell'atto stesso il crematorio in base alle indicazioni del defunto o dei familiari e verificandone l'autorizzazione nel rispetto della citata normativa nazionale e regionale.

Articolo 37 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute a Monte Argentario è autorizzata dall'ufficiale di stato civile, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 così come modificato dalla Legge 130/2001, che accerta la volontà di essere cremato da parte del defunto secondo una delle seguenti modalità, da esaminare nell'ordine:
 - a) prende atto della disposizione testamentaria, effettuata per atto pubblico, notarile o olografo; tale disposizione è annullata in caso di dichiarazione contraria autografa del defunto, sottoscritta in data successiva al testamento;
 - b) in mancanza della disposizione di cui al punto a), prende atto dell'iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri fini sociali la cremazione dei propri associati, attraverso certificazione del rappresentante legale della stessa; l'efficacia di tale testimonianza è allo stesso modo annullata da dichiarazione contraria autografa del defunto sottoscritta in data successiva all'iscrizione o all'ultima conferma di iscrizione;
 - c) in mancanza dei punti precedenti, accoglie la dichiarazione resa di fronte a lui o ad altro ufficiale di stato civile scelto dal dichiarante o resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del coniuge o dell'unito civilmente, o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. In caso di concorso di più parenti dello stesso grado vale la volontà della maggioranza assoluta di questi; in caso di mancanza o irreperibilità di affini o parenti così definiti, viene accolta l'eventuale istanza del convivente, ove dichiarasse la volontà di cremazione del defunto.
2. Per i minori e le persone interdette la volontà è dichiarata dai legali rappresentanti.
3. Nel caso di cittadini stranieri le norme sulla cremazione sono applicate solo se compatibili con la legge nazionale cui il defunto era soggetto in vita in quanto diritti della personalità di cui all'Articolo 24 Legge 31.05.1995, n. 218; la compatibilità è dichiarata dalle autorità competenti del paese di appartenenza con atto tradotto e legalizzato.
4. La cremazione non può essere autorizzata se la richiesta non è corredata dal certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, il nulla osta dell'autorità giudiziaria che sostituisce il certificato di necropsia, deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. L'autorizzazione alla cremazione contiene, se ricorre il caso, anche l'indicazione dell'affidatario dell'urna cineraria, che deve aver sottoscritto la richiesta con l'indicazione della destinazione dell'urna stessa.

Articolo 38 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione, dieci anni dalla tumulazione areata e venti anni dalla tumulazione stagna.
2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o di estumulazioni dopo la scadenza della concessione, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune; non è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria comprovante l'esclusione della morte a causa di reato.

3. La cremazione dei resti mortali derivanti da esumazioni eseguite prima di 10 anni dalla inumazione e di estumulazioni eseguite prima di 20 anni dalla tumulazione, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile con le stesse modalità previste per la cremazione di cadavere.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti mortali si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
5. La cremazione di resti è consentita qualora siano consenzienti i familiari, che si fanno carico dei costi e di eventuali condizioni tecniche necessarie per la cremazione.

Articolo 39 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione

1. Le ceneri o polveri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere trattate in uno dei modi elencati dal presente articolo, in base alla volontà del defunto; il tipo di trattamento, il luogo di destinazione e l'eventuale trasporto vengono autorizzati dall'ufficiale di stato civile del comune di Monte Argentario , contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
2. Le ceneri o polveri devono essere raccolte in un'urna cineraria realizzata in materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, riportante all'esterno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
3. L'urna può essere:
 - a) conservata per tumulazione o altra forma in un cimitero;
 - b) consegnata ad un soggetto affidatario per la conservazione o per la dispersione delle ceneri.
4. Le ceneri possono essere disperse all'interno del cimitero nel "giardino della memoria" o nel cinerario comune, oppure nei luoghi individuati ai sensi del successivo Articolo 40.
5. Nei casi in cui il soggetto affidatario o altri familiari in sua vece non accettino l'incarico di conservare le ceneri, o sorgano problemi di impossibilità dell'immediata autorizzazione alla dispersione o di indisponibilità del luogo per questa prescelto, le ceneri o polveri derivanti dalla cremazione, raccolte nell'urna come sopra descritta, vengono temporaneamente prese in custodia nell'area cimiteriale.
6. Permanendo l'impossibilità della dispersione, l'affidatario rinunciatario o i familiari devono richiedere a proprie spese l'autorizzazione per la conservazione o tumulazione nel cimitero. Trascorso il termine di un anno di deposito, prorogabile su richiesta motivata, anche in mancanza di richiesta si procede alla tumulazione negli appositi spazi, se esistenti, o in ossario, con addebito di spese a carico del soggetto affidatario, se nominato, o dei familiari.

Articolo 40 - Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumulazione dell'urna cineraria nei cimiteri comunali deve essere effettuata:
 - a) in un ossario che può contenere altre urne o la scatola con resti ossei di altri defunti, come previsto del presente regolamento;
 - b) in un'apposita nicchia, come specificato dal seguente articolo, se disponibile.

2. Il tempo di tumulazione è lo stesso previsto per la tumulazione di feretri. Nel caso di loculi o di ossari già occupati da feretri o da altre urne, occorre un'integrazione alla precedente concessione; il tempo di tumulazione decorre comunque dalla prima concessione.
3. Sulla lastra devono essere indicati cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto; può essere apposta una fotografia di dimensioni proporzionate.

Articolo 41 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero

1. Su richiesta dell'affidatario o dei familiari, l'urna cineraria può essere deposta per la conservazione negli edifici appositamente realizzati ai sensi dell'Articolo 80 del D.P.R. n. 285/1990, se disponibili. Tali edifici vengono concessi al familiare richiedente in base alle tariffe previste. La durata di tale deposito è di trentacinque anni; al termine di questo periodo, in mancanza di diverse disposizioni dei richiedenti, le ceneri vengono deposte nel cimitero comune.

Articolo 42 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri residue della cremazione, in attuazione delle normative della Legge 130/2001 e della Legge regionale Toscana 29/2004, è consentita nei seguenti luoghi
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'Articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
 - g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'Articolo 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e smi.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Articolo 43 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto con disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri con iscrizione certificata dal rappresentante legale.

2. In mancanza di dette indicazioni del defunto, l'affidatario deve essere scelto da chi può manifestarne la volontà, individuato con la stessa modalità prevista per l'autorizzazione alla cremazione.
3. Il soggetto affidatario sottoscrive un documento di richiesta di affidamento nel quale dichiara la destinazione finale dell'urna, che deve essere conservato dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso e dall'affidatario stesso; insieme all'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile costituisce altresì documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. L'ufficiale di stato civile del comune di decesso, autorizza pertanto l'eventuale affidatario, il trasporto e la destinazione finale delle ceneri.
6. Nei dieci anni successivi alla morte, tutti i cambiamenti del sito di collocazione dell'urna cineraria conservata a cura dell'affidatario, rispetto a quanto autorizzato, qualunque sia la loro causa, possono essere effettuati solo dopo una comunicazione dell'affidatario stesso al comune di decesso; nello stesso periodo l'eventuale nuovo affidatario, subentrato a qualunque titolo, deve comunicare il subingresso.
7. È prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione finale e definitiva delle ceneri. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
 - c) dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'Articolo 620 del codice civile;
 - d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata, deve considerarsi valida, in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione resa in conformità alla normativa vigente. Per familiari si intende il coniuge o l'unito civilmente, o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001 (coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o legale rappresentante dell'associazione per la cremazione dei cadaveri cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune). La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione

di un documento, conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Articolo 44 - Senso comunitario della morte

1. Avuto riguardo agli usi e alle tradizioni culturali italiane, ove il senso comunitario della morte riveste da sempre notevole importanza, nei cimiteri sono istituiti spazi adeguati per ospitare lapidi ricordo destinate ai defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse, ove tali lapidi fossero oggetto di volontà del defunto o dei familiari.
2. Tali spazi sono rappresentati da edifici o pareti ove appendere "le targhe della memoria".
3. La realizzazione delle targhe è a carico dei familiari.
4. Il responsabile del cimitero tiene aggiornato il registro di cui all'Articolo 5 primo comma del presente regolamento, ove vengono indicate le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati, il luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.

Articolo 45 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse per il motivo che, nel massimo rispetto di ogni decisione individuale, è considerato il valore oggettivamente ecologico della cremazione sotto il profilo del consumo di territorio e di emissioni e rifiuti.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 46 - Orario

1. L'orario di apertura è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco e deve essere affisso al cancello esterno di ogni Cimitero per permetterne l'agevole visione da parte dei cittadini.
2. Il ricevimento dei funerali può avvenire fino a 30 minuti prima del termine dell'orario.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito ai soli pedoni. I portatori di handicap possono accedere con un autoveicolo munito di apposito contrassegno nei giorni indicati dall' Ufficio di Polizia Mortuaria.

2. In seguito a motivata e documentata richiesta scritta, l'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà rilasciare autorizzazioni temporanee per consentire l'accesso al cimitero con autoveicolo.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di evidente alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
 - b) coloro che intendono svolgere attività di questua.

Articolo 48 - Regole comportamentali

1. Nei cimiteri è vietato a chiunque:
 - a) gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - b) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - c) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - d) fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
 - e) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso;
2. Esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
3. Asportare fiori e piante dal cimitero;
4. Fumare.
5. La Giunta comunale potrà autorizzare specifiche attività, anche commerciali (nel rispetto della sacralità del luogo), all'interno dei cimiteri, per la valorizzazione degli aspetti culturali e sociali.
6. Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, impossessarsi di fiori, arbusti e oggetti, l'accattonaggio, infastidire i visitatori.
7. È vietato introdurre nel cimitero oggetti di proprietà privata quali: scope , palette , annaffiatori , spugne , sedie , e altri oggetti simili ecc.
8. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
9. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
10. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.
11. E' consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola.
12. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.
13. Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Articolo 49 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti, senza discriminazione di religione, culto o tipologia di rito, purché rispettosi del luogo e delle altrui convinzioni.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. E' vietato depositare vasi di fiori ed ornamenti in genere sul pavimento dei blocchi loculi, ossari, nicchie cinerarie o entro sepolture ancora vuote su qualsiasi fila. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente.

Articolo 51 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali

1. Fiori e piante ornamentali dovranno essere mantenute in stato di decoro a cura dei familiari del defunto o degli aventi diritto.
2. E' vietato l'utilizzo di erba sintetica per le sepolture a sistema di inumazione. I cumuli devono essere in terra, inerbiti naturalmente o rivestiti di ghiaia o sassi ornamentali.
3. In caso di incuria o trascuratezza, il personale di Polizia mortuaria può invitare i familiari o gli aventi diritto a ripristinare uno stato di maggior decoro.

Articolo 53 - Rimozione monumenti, lapidi e cippi

1. I monumenti, le lapidi, i copritomba pericolosi, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate dovranno essere adeguatamente riparati o rimossi a spese e cura dei familiari o degli aventi diritto, previo avviso trasmesso dal personale di Polizia Mortuaria a mezzo PEC o tramite affissione all'albo cimiteriale per la durata di un mese.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il personale di Polizia Mortuaria, anche attraverso il personale del Concessionario dei servizi cimiteriali, potrà intervenire d'ufficio senza ulteriore preavviso e imputando le relative spese ai familiari o aventi diritto

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 56 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite normativa vigente rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 10. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 11. la durata;
 12. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 13. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 14. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 57 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni, persegue l'obiettivo della cura e l'attenzione per i defunti, della completa mineralizzazione del cadavere, e della gestione oculata del territorio cimiteriale, evitando per quanto possibile l'utilizzo di nuovo suolo, ottimizzando una corretta rotazione delle tumulazioni.
3. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per le famiglie e collettività;
 - b. in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c. in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
4. Ogni estumulazione, corrisponde al termine della concessione e al ritorno in possesso del loculo da parte del Comune; nel caso di estumulazioni precedenti alla naturale scadenza della concessione, il concessionario ha diritto al rimborso in proporzione al tempo di sepoltura non utilizzato;
5. La Giunta Comunale, su richiesta degli interessati o in autonomia, con atto motivato, può concedere prolungamenti delle tumulazioni oltre i termini di cui ai commi 3 e 4 e/o esenzioni degli oneri, per casistiche specifiche per le quali la memoria storica abbia avuto notevole rilevanza nella società e nella cultura popolare, e precisamente:
 - a. cause di morte, o eventi di morte, che abbiano avuto particolare risonanza nella memoria della comunità;
 - b. personalità di notevole fama o che abbiano influito sulle generazioni successive in maniera rilevante;
6. Per il rinnovo della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

7. Per il rinnovo di vecchie concessioni, scadute più volte (esempio concessioni scadute da oltre i 25 anni previsti al comma 3), è necessario corrispondere al Comune il pagamento a copertura di tutte le scadenze avvenute in passato; il pagamento avviene utilizzando le tariffe in vigore al momento di ogni scadenza;
8. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.
9. Le aggiunte o traslazioni di resti ossei o urne cinerarie, a concessione in vigore, sono autorizzate dall'amministrazione comunale attraverso un contratto d'integrazione alla precedente concessione; nulla cambia in relazione alla durata e alla tariffa della concessione stessa. Tutte le spese cimiteriali previste, quali apertura e ripristino della sepoltura, marmi di copertura, eventuali arredi, sono a carico del concessionario.
10. Al termine della concessione i familiari possono richiedere una nuova concessione; l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare la posizione nel cimitero.
11. Nel caso di sepolture in tumulo con concessione attiva superiore ai 25 anni dalla tumulazione, i familiari possono richiederne l'estumulazione della stessa per favorire una nuova tumulazione di un familiare. La concessione precedente decade e viene sottoscritta nuova concessione rispettando le tempistiche di cui al comma 3 e le tariffe da nuova concessione. L'amministrazione comunale favorisce la rotazione dei tumuli garantendo il pagamento della estumulazione. Quanto descritto si configura come Estumulazione ordinaria.
12. Il responsabile del servizio può sospendere il rilascio di concessioni, anche in una singola area, in caso di temporanea indisponibilità.
13. Per ogni concessione di sepoltura a tumulo è prevista una prenotazione effettuata da persona che dichiara di averne diritto e risponde di tale dichiarazione nei confronti di altri eventuali congiunti. La prenotazione dà diritto all'uso del posto, ma obbliga al pagamento degli oneri e alla stipula del contratto:
 - a. Trascorsi i termini di cui al Comma 3 dalla data di prenotazione, senza che la sepoltura venga utilizzata, è possibile procedere con il rinnovo;
 - b.** nel momento della nuova sepoltura vengono avviati nuovamente i tempi della concessione di cui al comma 3 e viene richiesto il pagamento della nuova concessione come da tariffa; il concessionario ha diritto al rimborso in proporzione al tempo di prenotazione non utilizzato;

Articolo 58 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a) di età superiore a 18 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) di età superiore a 18 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.
- 4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
 - 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 - 6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
 - 7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 59 - Uso delle sepolture private

- 1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
- 3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) il coniuge;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
 - f) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 - g) Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
 - h) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

4. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
6. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito
11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

Articolo 62 – Divisioni, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione e sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in

favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Articolo 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 63- Rinuncia a concessione cimiteriale

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali.
2. Nel caso in cui la rinuncia, l'ex concessionario avrà diritto alla restituzione di una somma pari al 60% del canone concessorio versato. Dopo i primi tre anni la percentuale sarà ridotta del 4% ogni anno.
3. Gli oneri derivanti dalla espressa rinuncia (i.e. oneri trasferimento salma, ripulitura, riadattamento loculo e simili) restano ad esclusivo carico dell'ex concessionario.
4. Il loculo cimiteriale tornato libero a seguito di rinuncia di cui ai precedenti punti sarà concesso dal Comune secondo la disciplina del Titolo III – Concessioni - del presente Regolamento.
5. E' ammessa la rinuncia alla concessione dell'area. Per tale rinuncia nessuna somma a nessun titolo sarà dovuta dal Comune all'ex concessionario.
6. Sarà facoltà del Comune, in caso di edificazione esistente sull'area già concessionata, qualora la stessa sia stata realizzata dal rinunciante, acquisire a titolo di proprietà la suddetta, ovvero in alternativa, richiedere in pristino della stessa area.
7. Qualora l'ex concessionario non ottemperi alla sistemazione dell'area provvederà il Comune ad onere e spese dell'ex concessionario.
8. In nessun caso all'ex concessionario, ovvero al rinunciario della concessione, spetterà alcuna somma a nessun titolo.

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 64 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente², è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 65 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - e) quando venga accertata l'estinzione della famiglia del concessionario e non risultino notificate al Comune disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione a firma del Dirigente competente nei casi previsti ai punti d) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi, oltre alle altre modalità previste dalla legge.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

² Art. 92, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 67 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'Articolo 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 68 - Determinazione valore sepolcreti e cappelle

1. I sepolcreti e le cappelle resisi disponibili sono nuovamente concessi sulla base dell'importo stabilito previa perizia di stima predisposta dagli uffici competenti.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo II
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle familiari, dovranno essere approvati con le modalità previste in materia di attività edilizia e nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nella cappella.
3. Le cappelle familiari non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo, pena la sospensione o la revoca dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro degli eventuali costi.
2. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare i luoghi nello stato precedente a quello dei lavori, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso.
3. L'area di cantiere deve essere delimitata e organizzata nel rispetto delle normative vigenti, ed in particolare del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii. L'impresa esecutrice rimane l'unica responsabile per eventuali danni a terzi causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.
4. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio è affisso presso l'Albo cimiteriale.
2. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche autorizzate
3. In occasione della Commemorazione dei defunti o di ricorrenze particolari, il Sindaco potrà stabilire deroghe all'orario precedentemente fissato, nonché la cessazione di tutti i lavori in corso all'interno dei cimiteri e la rimozione dei materiali.

Articolo 75 - Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'ufficio tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II

ONORANZE FUNEBRI

Articolo 77 - Attività funebre

1. Le imprese che svolgono attività di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme e di cadaveri.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno una auto funebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente³
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 78 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

³ Artt. 20 e 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria o Concessionario dei servizi cimiteriali è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 80 - Schedario dei defunti e mappa delle aree cimiteriali

1. Sono istituiti i seguenti registri, tenuti insieme a quello giornaliero delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/1990
 - a. lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale, nel quale per ogni defunto, in ordine alfabetico, sono riportati nome e cognome, data di nascita e di morte, collocazione nel cimitero del cadavere, dei resti o delle ceneri, interventi o traslazioni effettuate, destinazione finale;
 - b. la mappa del cimitero, suddivisa per aree cimiteriali e per tipologia di utilizzo (campi per inumazioni, loculi, ossari, cappelle private ecc.)

Articolo 81 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 82 - Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e diversa disposizione di legge, la violazione ai disposti contenuti nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00, applicata secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Articolo 83 - Cautele

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, altri ornamenti funebri, dichiara che agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale si riterrà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 84- Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale. Esso abroga tutte le disposizioni del regolamento previgente e di tutti i provvedimenti in contrasto. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia sono riconosciuti i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e ogni altra normativa statale e regionale vigente in materia, salvo i casi di ordine pubblico, emergenza sanitaria ed igiene pubblica di cui all'Articolo 50 comma 4, 5 e 6, per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Articolo 85 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 86 – Norme transitorie

1. Per agevolare la possibilità dei rinnovi a seguito dell'approvazione del seguente regolamento, il Comune concede la possibilità di rateizzare il pagamento della concessione fino ad un massimo di 24 mesi;
3. Per evitare l'allargamento continuo del cimitero, per le famiglie che rinunceranno alla concessione del loculo a seguito di un rinnovo già avvenuto (esempio in occasione di un secondo rinnovo o successivo), il Comune di Monte Argentario provvederà all'estumulazione e alla fornitura di una piccola cassa di zinco per il deposito delle ossa a proprie spese; resta inteso che l'acquisto di eventuali ossari a seguito dell'estumulazione rimane a carico delle famiglie del defunto, mentre rimane gratuito il posizionamento delle ossa nell'ossario comune del cimitero;
4. Le tariffe cimiteriali in vigore nell'annualità 2024 rimangono valide per tutte le procedure non concluse all'approvazione del presente regolamento;
5. Il presente Regolamento è valido dal 01 gennaio 2025;

Articolo 87- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Monte Argentario.

APPENDICE: Definizioni

Le definizioni afferenti la materia e contenute nel presente regolamento sono sotto elencate con il seguente significato:

- a) salma: corpo umano privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) cadavere: corpo umano privo di funzioni vitali, dopo che è stato eseguito l'accertamento di morte;
- c) feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere, diverso in base al tipo di sepoltura o di pratica funebre;
- d) inumazione: la sepoltura del cadavere a terra;
- e) tumulazione: la sepoltura del cadavere in un edificio murato, loculo ossario o tomba;
- f) cremazione: la riduzione del cadavere in polveri e ceneri attraverso il fuoco;
- g) resti mortali: ciò che resta del cadavere decorso l'ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni);
- h) traslazione: il trasferimento di un feretro in un nuovo loculo, anche in altro cimitero;
- i) esumazione: l'operazione di recupero dei resti mortali da terra; ordinaria se dopo 10 anni;
- j) estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da loculo o tomba; ordinaria se dopo il periodo previsto dalla concessione;
- k) ossario: manufatto destinato ad accogliere cassette con i resti ossei dopo esumazioni e estumulazioni ed urne cinerarie;
- l) ossario comune: luogo cimiteriale dove accogliere, tutti insieme, i resti ossei da esumazioni ed estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesta altra destinazione;
- m) urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere polveri e ceneri provenienti da una cremazione;
- n) cinerario comune: luogo cimiteriale destinato a raccogliere, tutti insieme, i resti provenienti da cremazioni, nei casi previsti;
- o) sepolcreto privato di famiglia: luogo cimiteriale destinato alla sepoltura e alla raccolta ceneri, in area concessa a privati, con eventuale possibilità di costruire edifici o cappelle.